

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

DETERMINAZIONE

N. G03031 **del** 13/03/2017

Proposta n. 4580 **del** 13/03/2017

Oggetto:

L.R. n. 87/90, articolo 16. Istituzione Registro regionale pescatori pesce novello allo stato vivo.

OGGETTO: L.R. n. 87/90 articoli 16 e 17. Istituzione Registro regionale pescatori pesce novello allo stato vivo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 “*Nuovo Statuto della Regione Lazio*”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R. 87/90 ed in particolare gli articoli 16 e 17 concernenti la pesca del pesce novello e le norme del commercio e del trasporto del novellame e l'articolo 43 che stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della medesima legge;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”,

VISTA la Legge regionale 3A dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 20A6” ed in particolare l'art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 3A dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO che, così come previsto dal comma 5, art. 16 della L. R. 87/90, occorre istituire un unico Registro, nel quale, dietro richiesta degli interessati, siano iscritti tutti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo, nelle acque di competenza della Regione Lazio;

CONSIDERATO che l'iscrizione al Registro dei pescatori di pesce novello avverrà in seguito ad accertamento, effettuato dalla Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca, per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato, in possesso delle Ditte che intendono esercitare tale tipo di pesca;

CONSIDERATO, inoltre, che sono state rilasciate, ed ancora vigenti, alcune autorizzazioni di pesca del pesce novello a Ditte iscritte precedentemente al Registro dei pescatori di pesce novello istituito presso le Amministrazioni Provinciali interessate e che, a scadenza delle autorizzazioni stesse, tali Ditte dovranno iscriversi al Registro dei pescatori di pesce novello istituito con la presente Determinazione;

VISTO il modello di Registro unico regionale, allegato come parte integrante alla presente Determinazione;

RITENUTO, pertanto, di istituire il modello di Registro unico regionale, conforme al modello di cui sopra, nel quale saranno iscritti tutti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo, nelle acque di competenza della Regione Lazio;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

Di istituire un unico Registro, conforme al modello di Registro unico regionale, allegato alla presente come parte integrante, nel quale saranno iscritti tutti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo, nelle acque di competenza della Regione Lazio;

di stabilire che l'iscrizione al Registro dei pescatori di pesce novello avverrà in seguito ad accertamento, effettuato dalla Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca, per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato, in possesso delle Ditte che intendono esercitare tale tipo di pesca ed a seguito della scadenza delle autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni provinciali.

La presente autorizzazione sarà revocata a seguito di accertamento del mancato rispetto delle condizioni stabilite con il presente provvedimento amministrativo.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale www.regione.lazio.it/rl-agricoltura/

IL DIRETTORE
Dr Roberto OTTAVIANI